

NO MAS
NO ACQUE
16138

R37512

COMUNE DI SERDIANA

Provincia del Sud Sardegna

Tel. 0707441201 - Fax 070743233 - Indirizzo pec comune.serdiانا@pec.it
www.comune.serdiانا.ca.it

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

ASSEMBLEA
31 OTT. 2017
PROTOCOLLO GENERALE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI (T.A.R.S.U.) AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO 2012

Avviso n° 20 del 17-10-2017
Protocollo 7109/17-10-2017

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
PG/2017/379508 del 03/11/2017 ore 13.30
Mitt.: COMUNE DI SERDIANA -PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Ass.: ASSL Cagliari Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Class.: 1.4.6. Fasc.: 54 del 2017



Spett.le
ATS - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
(EX A.S.L. 8 CAGLIARI)
SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
C.F. 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA (LOC. SU PLANU) 1
09047 - SELARGIUS (CA)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nell'ambito del potere conferito quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati (TARSU), ai sensi dell'art. 74 comma 1, del D. Lgs. 507/1993 e della deliberazione n. 114 del 02.05.2003 della Giunta Comunale, con cui si attribuisce la funzione suddetta;

Visto il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 71;

Visti i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 recanti nuove disposizioni in materia di sanzioni tributarie;

Visto l'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993 che fissa le sanzioni in caso di infedele, incompleta e omessa denuncia, ed inoltre in caso di errori od omissioni nella denuncia attinenti ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa; mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale dispone che a partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Data la conoscenza legale degli atti di cui sopra, concretizzata con l'avvenuta pubblicazione degli stessi all'Albo Comunale;

Accertato che per l'anno 2012 i soggetti obbligati al pagamento della TARSU erano tenuti a presentare entro il 20 gennaio 2013 la denuncia di occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune;

Vista la circolare ministeriale 3/DF del 18/05/2012, la quale afferma, in base al principio di legalità contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 472/97, che le nuove misure sanzionatorie si applicano solo alle violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011) e pertanto al presente avviso di accertamento nell'eventualità della definizione agevolata si applicherà la riduzione della sanzione nella misura di un terzo;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti;

Visto in particolare l'art. 7 (Locali ed aree tassabili) del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni vigente nell'anno in oggetto il quale dispone che "Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso" e che "Sono comunque da considerare tassabili, a titolo esemplificativo, le superfici utili chiuse di abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all'abitazione, ecc.), dipendenze anche se separate o interrate (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde)";

Visto l'articolo 63 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che testualmente recita: "La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse";

Viste le tariffe deliberate per l'anno in oggetto;

Esaminata la documentazione in possesso dell'ufficio, a seguito di rilevazione delle superfici soggette a tassazione e sulla base dei criteri previsti dall'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, è stato accertato il tributo relativamente ai locali ed aree sotto indicati;

Rilevato che la dichiarazione/denuncia presentata tardivamente sana la violazione solo per l'annualità in corso mentre per le annualità precedenti vanno applicate le sanzioni per omessa/tardiva denuncia;

Rilevato che la sanzione viene applicata, oltre che al tributo di spettanza del Comune, anche all'addizionale provinciale di cui all'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, con l'applicazione del minimo di €. 51,00;

Verificata la residenza del contribuente, i numeri dei componenti, le riduzioni applicate e le utenze attive;

Rilevato che il presente atto di accertamento è emesso nel pieno rispetto del diritto del contribuente alla partecipazione nel procedimento tributario, richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 19667/2014, in considerazione del fatto che trattasi di mera attività di liquidazione tra il dichiarato e il versato e che per la medesima violazione è stato emesso analogo atto di accertamento per l'annualità 2011 tempestivamente notificato a/o pagato dal contribuente (c.d. acquiescenza);

Verificata la situazione dichiarativa e catastale del fabbricato oggetto dell'accertamento;

Muscol
Modolo
F 24 SEMI

225 0332

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
Serv. Generali Alberghieri e Logistica
02 NOV. 2017
ENTRATA

Dot. Spiga
22/10/2017

NOTIFICA

A carico del soggetto passivo in indirizzo e per i motivi esposti la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e relative sanzioni e interessi di cui agli art. 76 del D. Lgs. 507/1993:

RIEPILOGO ACCERTAMENTO

Si determina, qui di seguito, l'importo da versare:

(a) TOTALE MAGGIOR TRIBUTO	159,52
(b) TOTALE SANZIONI (art.76 D.Lgs. 507/1993 e art.13 D.Lgs. 471/1997)	159,52
(c) TOTALE INTERESSI	6,59
(d) IMPORTO TOTALE DELL'AVVISO (a)+(b)+(c)	325,63
(e) Spese di spedizione	5,88
(f) Arrotondamento	0,49
TOTALE DA PAGARE (d)+(e)+(f)	332,00

L'importo sopradetto di 332,00 € sarà oggetto di riscossione nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia.

Ai sensi dell'art. 1, comma 699 della L. 147/2013, la sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza della S.V., con pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi. È altresì possibile aderire alla sola sanzione, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97, provvedendo al versamento della sanzione ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.

Ai tributi ed addizionali dovuti sono applicati gli interessi che sono calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso d'interesse legale su base annua come da prospetto.

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

(Solo per i casi di omessa/tardiva/infedele denuncia)

La sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione (combinato disposto dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, e 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997) e, quindi, complessivamente, a € **225,00**.

Il pagamento può essere effettuato mediante delega di pagamento F24 allegato al presente atto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472, qualora il contribuente intenda impugnare l'atto, è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni per omessa denuncia mediante pagamento ridotto pari ad 1/3 del loro ammontare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In nessun caso si applica la riduzione della sanzione per l'omessa/parziale versamento.

ADESIONE FORMALE: Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall' art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (conv. in L. n. 214/2011), le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad 1/3 del loro ammontare nel caso in cui contribuente aderisca all'imposizione nella misura indicata mediante apposizione, entro e non oltre il termine per proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, della firma sull'atto di accertamento depositato presso l'Ufficio Tributi del Comune

ISTRUZIONI

PRESENTAZIONE DEL RICORSO: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, entro 60 giorni dalla sua notificazione (art. 18 e 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, redatto in duplice esemplare in bollo, è proposto mediante notifica a quest'ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992. È ammesso anche il deposito a mezzo posta con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Per controversie il cui valore sia superiore a € 2.582,28 (allevati a € 3.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2016) è necessaria l'assistenza tecnica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992. Il ricorso contro l'atto di accertamento non sospende l'efficacia esecutiva dello stesso. In assenza del provvedimento di sospensione dell'atto è comunque dovuto il pagamento del tributo e degli interessi. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 472/1997.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO DAL 1° GENNAIO 2016 PER CONTROVERSIE DI VALORE NON SUPERIORE A 20.000 EURO: ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 - per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro - il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni. Durante tale periodo il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione ed il pagamento delle somme dovute. Qualora l'ente non ritenga accoglibile il reclamo e la eventuale proposta di mediazione, potrà formulare una propria proposta tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 17-bis. In caso di:

- **perfezionamento della mediazione**, disposta con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, le sanzioni sono ridotte nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
- **mancato perfezionamento della mediazione** ovvero in caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni cui sopra, il ricorso diventa procedibile e l'interessato dovrà costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria, a pena di decadenza, entro i successivi 30 giorni, seguendo le indicazioni sopra riportate. Sono dovuti, in tal caso, gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.